

COMUNE DI SCOPPITO - Provincia di L'Aquila

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) VERSAMENTO SALDO 2023

Si informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) entro il 16 DICEMBRE deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" come deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022.

A decorrere dal 1 gennaio 2023 l'art. 1 comma 81 bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede l'esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Il soggetto passivo deve comunicare al comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione;

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50%.

Le principali agevolazioni in materia di IMU:

● **fabbricati di interesse storico o artistico** [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

● **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

● **abitazioni locata a canone concordato** [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

● **aree fabbricabili** possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

L'agevolazione comporta l'esenzione solo per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

● **immobili merce** [art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote stabilite dal Comune come da deliberazione di C.C. n. 12 del 25-05-2023:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,30
2	Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7) con esclusione della categorie catastali A1 A8 e A9	7,6
3	Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,6
4	Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,6
5	Terreni agricoli (In quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993	esenti
6	Aree fabbricabili	10,6
7	Abitazioni tenute a disposizione	10,6
8	Altri immobili (Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote)	10,6
9	Con deliberazione del C.C. n. 34 del 30.07.2019 il Comune di Scoppito ha aderito all'accordo territoriale sui contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per le abitazioni locata a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre del corrente anno, apposito modello predisposto dall'Ufficio con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato, nonché attestazione di rispondenza ai sensi del D.M 16/01/2017 da parte delle organizzazioni di categoria firmatarie (allegato 5)	7,95

DETRAZIONE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALE: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI: **SCOPPITO: I546**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON I MODELLI F24 e F24 SEMPLIFICATO:

3912	IMU per abitazione principale e pertinenze
3913	IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per altri fabbricati
3925	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE
3939	IMU per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Dalla residenza comunale, li

